

F

Studio Legale Francavilla - Ferrante

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

SEZ. II – R.G. N. 2976-2021

MOTIVI AGGIUNTI

Della sig.ra a **Grilli Francesca Romana**, nata a Roma (RM) il 01/12/1990 e residente in Roma (RM) in via dei Serlupi n. 13 (C.F. GRLFNC90T41H501S), rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al presente atto, dall'**avv. Gaetano Francavilla** (C.F. FRNGTN85S30G230I) e dall'**avv. Natalia Ferrante** (C.F. FRRNTL85R52G230D), con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Francavilla in Pagani, alla via B. Mangino n. 60, i quali dichiarano di voler ricevere ogni eventuale comunicazione al seguente numero di fax: 08119977143 o indirizzi di posta elettronica certificata: g.francavilla@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it e n.ferrante@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it.

ricorrente

c o n t r o

- **ROMA CAPITALE**, già Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del sindaco o rapp.te pro tempore, con sede in Roma (RM) alla Piazza del Campidoglio, n. 1, indirizzo P.E.C.: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it ed elettivamente domiciliato presso il procuratore costituito Avv. Alessandro Rizzo dell'avvocatura capitolina C.F.: RZZLSN66H27H501N, fax 06/6781417, Pec alessandro.rizzo03@pec.comune.roma.it, giusto atto di costituzione in atti;

- la **Commissione Esaminatrice della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015**, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., domiciliato presso la Casa Comunale di Roma Capitale in Piazza Del Campidoglio, 1 - 00186 Roma (RM);

resistenti

e n e i c o n f r o n t i

- di **Valentina D'Errico**, nata a Roma il 04/12/1980 e residente a Roma in Via Pietro Gasparri 30, collocata nella graduatoria alla posizione n. 838 – 13,95278 Punti.

controinteressato

* * *

Per l'annullamento, previa sospensione

1 - Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la “procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”

b) Dell’allegato A annesso alla suddetta determina, denominato graduatoria finale e dell’allegato B, annesso alla suddetta determina denominato elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato, nella parte in cui ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio pari a **12,86111**;

3- di ogni ulteriore atto anteriore o successivo, comunque ad esso presupposto, connesso, consequenziale e, in ogni caso, richiamato nell’atto prima indicato, ivi inclusi i verbali relativi alle operazioni della Commissione Esaminatrice.

* * *

Si precisa che con i presenti motivi aggiunti viene impugnato l’ultimo ed illegittimo provvedimento, vale a dire la graduatoria finale approvata con la Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 e degli allegati A e B) graduatoria successiva alla proposizione del ricorso principale con cui, invece, era stata impugnata la precedente graduatoria di merito adottata con determina dirigenziale n° 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020, graduatoria, quest’ultima più volte sospesa, come poi vedremo, ed oggetto di revisione, riesame e rettifica, come da risultanze della graduatoria finale, del 5 luglio 2021, oggetto di impugnazione dei presenti motivi aggiunti.

Si precisa, pertanto, che la graduatoria del 18 dicembre 2020, impugnata con il ricorso principale, è stata revisionata e sostituita da quella finale del 5 luglio 2021, relegandosi la prima a mero atto presupposto della seconda e finale che si impugna, quest’ultima, con i presenti motivi aggiunti.

La ricorrente, pertanto, con i presenti motivi aggiunti impugna la graduatoria finale del 5 luglio 2021 nella parte in cui non le riconosce il punteggio di 3 punti, in base ai titoli professionali e di servizio relativi all’ ”inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido.

La ricorrente, come in epigrafe generalizzata, è dipendente di Roma Capitale in qualità di educatrice supplente di asilo nido con contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno 2011 come da contratto stipulato con il Municipio XI di Roma Capitale n. 3641 del 17/6/2011 che si allega in atti e da cui si legge che la ricorrente era già inserita in graduatoria per incarichi e supplenze (N. provv. 314 - data provv. 11/02/2010);

- l'odierna ricorrente, pertanto, al momento della presentazione della domanda (agosto 2018), era necessariamente inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore supplente di asilo nido, poiché, in base all'art. 31 del Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996, presupposto necessario, per prestare servizio di educatrice supplente di asilo nido era proprio quello di far parte di una graduatoria generale da cui derivano le graduatorie su base circoscrizionale, ora municipale;

- l'odierna ricorrente, partecipava alla procedura selettiva pubblica suddetta presentando, nel termine di legge, la domanda di partecipazione Protocollo GB-2018-78793 in data 6 settembre 2018, con cui dichiarava, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, di aver prestato servizio presso numerose strutture per un totale di oltre 1000 giorni.

- Successivamente, sulla base della sola valutazione dei titoli di cultura e di servizio, (e non quindi sulla prova d'esame scritta), veniva adottata dalla Commissione Esaminatrice una graduatoria provvisoria nel 2018, in base alla quale alla ricorrente veniva attribuito un punteggio complessivo di 2,861111164 per il servizio prestato;

- Poiché all'atto di presentazione della domanda, il sistema "on line" non aveva salvato la dichiarazione della ricorrente attestante il suo inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarico a termine nel profilo professionale di Educatore Asilo Nido e, per tal motivo, nella graduatoria provvisoria non erano stati riconosciuti alla ricorrente ulteriori 3 punti, la stessa ha inviato apposita istanza di riesame nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della valutazione titoli all'Albo Pretorio capitolino, come previsto dall'art. 3 del bando della procedura concorsuale, lamentando la mancata attribuzione del suddetto punteggio;

- Successivamente la ricorrente sosteneva la prova d'esame scritta, in base all'art. 4 del bando, ed otteneva il massimo del punteggio attribuibile, ossia **10 punti**;

- tale punteggio della prova d'esame scritta di 10 punti, essendo superiore a 7, in conformità dell'art. 5 comma 4 del bando ed in base all'allegato B della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021, determinava, e tuttora determina l'accesso e quindi l'idoneità della ricorrente ai processi di assunzione con con-

tratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi l'accesso della ricorrente alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (di cui nel prosieguo se ne parlerà in relazione al *periculum in mora* ai fini della tutela cautelare.

- All'esito dei lavori della Commissione Esaminatrice, con provvedimento 2247 del 18/12/2020 prot.GB/112380/2020, veniva adottata la graduatoria di merito, impugnata con il ricorso principale, pubblicata all'Albo Pretorio Capitolino in data 18/12/2020 e notiziata nella G.U. IV serie speciale – Concorsi ed Esami –del 5/1/2021.

- In base alla suddetta graduatoria di dicembre 2020 la ricorrente veniva collocata in posizione 2664 e le venivano assegnati in totale 10, unicamente il punteggio conseguito per la prova scritta di esame ex art. 4 del bando;

- La ricorrente, pertanto, presentava, istanza di riesame del punteggio conseguito chiedendo che le fossero attribuiti anche i tre punti, per essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, e così rivendicando in totale il punteggio di 15,86111 punti anziché quelli riconosciuti di 10;

- Successivamente Con Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 di pari data, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nella persona del Direttore dott.ssa Lucia Roncaccia, stante l'elevato numero di istanze di riesame, presentate da n° 1800 candidati su un totale di n° 4494 candidati, sospendeva l'efficacia della suddetta graduatoria e quindi della Determinazione Dirigenziale n° 2247 del 18/12/2020, non oltre il 30 aprile 2021;

- Anche se l'efficacia della graduatoria del 18 dicembre 2020 era stata sospesa in data 12 gennaio 2021, la ricorrente, nelle more del riesame, in ragione della sospensione della mera efficacia della graduatoria per un determinato periodo di tempo, proponeva il ricorso principale introduttivo del presente giudizio n. RG 2976/2021 in atti.

- Successivamente con Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile 2021 numero protocollo GB/30419/2021, di pari data, la sospensione della graduatoria suddetta veniva prorogata fino al 30 giugno 2021;

- All'esito del riesame di tutte le istanze da parte della Commissione Esaminatrice, con la Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021, oggetto di impugnazione dei presenti Motivi Aggiunti, veniva approvata la graduatoria finale, come da allegato A, nonché la graduatoria degli idonei alla stabilizzazione, come da Allegato B, che anch'essi si impugnano con i presenti Motivi Aggiunti, con cui l'odierna ricorrente, in violazione dell'art. 3 del Bando, continuava a non vedersi attribuire, nonostante l'istanza di riesame, i tre punti dovuti all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, e si vedeva, pertanto, definitivamente assegnare un punteggio totale pari a **12,86111** (10

prova scritta + 2,86111 per il servizio prestato) anziché, come dovuto, pari a **15,86111** (10 prova scritta + 2,86111 per il servizio prestato + 3 per inserimento graduatoria già utilizzata);

- Per tutto quanto sopra, la graduatoria finale del 5 luglio 2021, con gli annessi allegati A e B, si ritiene illegittima e lesiva dei diritti e degli interessi della odierna ricorrente, e pertanto deve essere annullata nella parte e nella misura in cui non le attribuisce i suddetti tre punti per i titoli professionali e di servizio suddetti e/o per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'art. 3 del bando nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente i 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del bando commi 2, 3 e 4 ed ultimo comma. Violazione dell'art. 97 della Cost. e della L. 241 del 1990 dell'art. 3 e dell'art. 6 lett. b.. Violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 43, 46 e 47, 71, commi 2 e 3 e 75 del D.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere. Erroneità e difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.

Come già rappresentato nella parte narrativa del presente ricorso l'odierna ricorrente, nella qualità di educatrice supplente di Asilo Nido di Roma Capitale, è inserita nella graduatoria dal 2010.

Infatti, si evidenzia, che l'odierna ricorrente necessariamente doveva essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale altrimenti l'amministrazione resistente non avrebbe potuto assumerla a termine essendo l'inserimento in una graduatoria, presupposto necessario ai fini della effettiva prestazione lavorativa in qualità di educatrice supplente di asilo nido (Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996).

Tuttavia, come detto, il sistema "on line" non ha recepito la dichiarazione della ricorrente di essere stata inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Educatore Asilo Nido (N. provv. 314 - data provv. 11/02/2010), che è stata immediatamente comunicata alla P.A. attraverso l'apposita istanza di riesame del 06/11/2018.

Dal confronto tra le disposizioni del Bando e la domanda presentata dalla ricorrente risulta evidente il difetto istruttorio in cui è incorsa la P.A.; il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto ai fini della formazione della graduatoria definitiva la Commissione esaminatrice ha omesso la valutazione dei titoli professionali e di servizio, sia quelli già precedentemente riconosciuti sia quelli oggetto di istanza di riesame, che avrebbero incrementato significativamente il punteggio della ricorrente, collocandola al 297° posto invece che al 1603°: *“Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 241/1990, è necessario che il provvedimento amministrativo debba contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione,*

in relazione alle risultanze dell'istruttoria.” (Consiglio di Stato, sez. V, 14/02/2020, n. 1180). Eppure, la sussistenza di tali titoli in capo all’odierna ricorrente era di agevole accertamento, dal momento che essi derivavano dall’aver già prestato servizio presso la medesima Amministrazione.

La superficialità dell’azione amministrativa è tanto sconcertante quanto lampante; lo è ancor di più in ragione del possesso da parte della P.A. di tutti gli elementi utili a poter favorevolmente accogliere l’istanza della ricorrente in seguito alla diffida inviata, senza la necessità di approfondimenti ulteriori. L’errore istruttorio non riguarda soltanto la posizione in graduatoria della ricorrente; infatti, la Direzione del Dipartimento, con la suddetta nota prot. GB20200115462/2020, ha dato atto che, a seguito delle opportune verifiche, ben oltre mille candidati non avevano conseguito in graduatoria la valutazione dei titoli di esperienza professionale, con ciò sancendo l’illegittimità del procedimento di formazione della stessa. La nota precisa, altresì, che, mentre le informazioni indispensabili per la valutazione dei titoli erano: 1) la tipologia dell’incarico di supplenza (educatore asilo nido/insegnante scuola dell’infanzia); 2) la P.A. procedente (Roma Capitale / altre Amministrazioni Pubbliche); 3) la durata complessiva degli incarichi (Totale giorni di supplenza maturati nel periodo di riferimento), le modalità con cui rendere le dichiarazioni ad essi inerenti erano state previste dall’art. 3 del Bando, secondo uno schema, che prevedeva anche ulteriori dati del tutto accessori (quali il recapito telefonico dell’Asilo nido o della Scuola dell’infanzia presso cui si era prestato servizio). Per espressa ammissione della Direzione, eventuali difformità su tali dati accessori non avrebbero costituito violazioni tali da determinare l’inammissibilità del dato ai fini della valutazione; infatti la non indispensabilità di tali informazioni aggiuntive si ricavava sia dal tenore dell’avviso di selezione sia dall’assenza di qualsiasi indicazione nel capoverso in merito ad una maggiore o minore rilevanza dei tali dati: “... il ritenere tali modalità di dichiarazione prescritte a pena di invalidità, equivarrebbe a sostenere l’illogica conclusione che anche la mancanza del recapito telefonico della scuola avrebbe valore escludente del titolo dichiarato” (cfr. pag. 2 della nota prot. GB20200115462/2020). L’unica prescrizione imposta dall’Amministrazione era che la presentazione dei titoli avvenisse tramite l’applicativo “on line” per l’invio delle domande di partecipazione al concorso, presente sul sito istituzionale. La ricorrente ha rispettato tale prescrizione ed ha successivamente comunicato, nell’istanza di riesame, che il sistema non aveva salvato la sua dichiarazione sull’appartenenza ad una graduatoria utilizzata dall’Amministrazione capitolina. La stessa P.A. ha ammesso che la previsione del penultimo capoverso dell’art. 3 del Bando, in merito alle modalità con cui rendere le dichiarazioni sui titoli di servizio posseduti, avesse carattere pacificamente indicativo e non obbligatorio (cfr. pag. 3 della nota prot. GB20200115462/2020), cosicché anche eventuali imprecisioni rilevate dalla Commissione Esaminatrice non avrebbero potuto giustificare l’esclusione della valutazione dei titoli professionali o di servizio ai fini del punteggio.

Sulla base dei principi interpretativi resi con la nota prot. GB20200115462/2020, la Direzione del Dipartimento di Organizzazione delle Risorse Umane ha sollecitato la Commissione esaminatrice al riesame delle domande dei candidati, riesame che poi è stato disposto e da ultimo recepito nel provvedimento impugnato.

Dunque, è stata accertata dalla medesima Amministrazione, e non è revocabile in dubbio, una diffusa approssimazione nella valutazione dei titoli e requisiti posseduti dalla quasi totalità dei partecipanti alla procedura di selezione.

L'Amministrazione era in grado di riscontrare agevolmente i titoli professionali e di servizio posseduti dalla candidata.

In ogni caso, nelle procedure concorsuali, la P.A. è obbligata ad esaminare e valutare i titoli posseduti dai partecipanti a prescindere dalle modalità di indicazione dovute dal format telematico: “In caso di presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso con modalità telematiche, con la quale è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, l'Amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione ai fini del punteggio — eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in via di autotutela e ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo medesimo — anche eventuali titoli che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda redatta con modalità informatiche. E invero, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'Amministrazione, per un mero tecnicismo informativo, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 03/07/2018, n. 7368).

Senza dimenticare che, se la Commissione avesse avuto necessità di un'integrazione o un chiarimento sulla domanda, ovvero sull'istanza di riesame, avrebbe potuto ricorrere al soccorso istruttorio: *“Nei concorsi pubblici il dovere di soccorso istruttorio desumibile dall'art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241 sussiste, senza violazione del principio della parità di trattamento e quindi del dovere di imparzialità 8 ex art. 97 Cost., quando si tratta di mere regolarizzazioni di elementi di contorno, in presenza di atti o documenti già completi negli elementi costitutivi, ma non di completare la domanda nei suoi elementi essenziali”* (T.A.R. Molise - Campobasso, Sez. I, 12/06/2015, n. 241).

Ma tutto ciò non è avvenuto.

La riduzione del punteggio è, dunque, stata eseguita in violazione dell'art. 3 del Bando; essa è ingiusta ed illogica e consegue ad un palese errore istruttorio, che risulta ancor più ingiustificabile considerando che i dati da valutare erano già in possesso del Comune di Roma.

2. Violazione artt. 1 e ss. L. n. 241/90 – Violazione art. 3 del Bando della procedura di selezione – Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento) - Violazione artt. 3 e 6 L. n.

241/90 – Eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione e di istruttoria) – Atipicità – Irragionevolezza – Violazione artt. 24 e 113 Costituzione repubblicana.

In relazione alla pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso, risulta lampante l'assoluta assenza di motivazione.

a) Infatti, nella graduatoria definitiva e nella Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 e degli allegati A e B), non vi è, in relazione alla posizione della ricorrente, alcuna motivazione a sostegno della omessa valutazione dei titoli posseduti e, in parte, riconosciuti nella graduatoria provvisoria approvata.

L'adozione del provvedimento impugnato è, in parte qua, macroscopicamente carente sotto il profilo motivazionale, non consentendo alla ricorrente di comprendere le ragioni ed i criteri in base ai quali l'Amministrazione abbia omesso la valutazione dei titoli posseduti.

La P.A. ha omesso di riscontrare l'istanza di riesame del 06/11/2018 e la richiesta di chiarimenti e di rettifica del punteggio, inviata dalla concorrente in seguito alla pubblicazione della graduatoria del **dicembre 2020** e corredata dalla documentazione comprovante la fondatezza delle contestazioni mosse.

La condotta dell'Amministrazione appare, alla luce di quanto appena riportato, immotivata e contraddittoria. Sulla carenza di motivazione la Giurisprudenza è concorde: *“L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dalla Pubblica amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultima e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113, Cost.”* (Consiglio di Stato sez. V, 25 maggio 2017 n. 2457).

Ed ancora: *“Ai sensi dell' art. 3, l. n. 241 del 1990 , l'Amministrazione è tenuta ad illustrare nel provvedimento i presupposti di fatto (oltre che) le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda l'esercizio del potere, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; sicché deve ritenersi illegittimo, nonché elusivo dell'obbligo di provvedere, il provvedimento che non contenga alcuna indicazione delle ragioni sulla cui base è stato adottato, in relazione ai dati e agli accertamenti tecnici compiuti.”* (T.A.R. Napoli (Campania) Sez. III 05 dicembre 2017 n. 5732).

Appare evidente che nulla di tutto ciò sia riscontrabile nel provvedimento impugnato, che si presenta del tutto oscuro ed incomprensibile.

* * *

Tutto quanto in tale ricorso esposto, argomentato e dedotto, ed ogni contraria argomentazione contestata e disattesa, la ricorrente, ut supra, difesa e rappresentata fa

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via subordinata, considerata la mancata conoscenza della motivazione in base alla quale la Commissione Esaminatrice ha, in contraddittorietà con le risultanze dell'istruttoria, omesso l'attribuzione dei 3 punti alla ricorrente nella graduatoria 11 finale del 5 luglio 2021, piaccia al TAR adito disporre l'acquisizione dei verbali che hanno determinato la mancata attribuzione dei tre punti alla ricorrente nella graduatoria finale.

ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di controinteressati pari ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria nelle posizioni da 1603 a 297 compresi. A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale della resistente Roma Capitale secondo le modalità che l'Ecc.mo Tar adito vorrà prescrivere ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a..

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni iuris è in re ipsa. Infatti, l'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, a cui consegue l'attribuzione dei 3 punti, illegittimamente omessi dalla Commissione nella graduatoria finale.

Se ne conclude che la ricorrente non può che vedersi ora attribuire, in aggiunta ai 12,86111 punti di cui alla graduatoria definitiva impugnata, anche i 3 punti in più per un totale complessivo di **15,86111** con il conseguente diritto a vedersi scalare la graduatoria dalla posizione ora assegnata 1603 a quella potenziale di **297** con indubbi vantaggi, come dappresso vedremo.

Quanto al requisito del periculum in mora si rappresenta che l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio, rimarrebbe nella posizione 1603 anziché in quella rivendicata pari a 297 e sarebbe pregiudicata - sia nella scelta dei contratti a termine assegnandi dall'amministrazione resistente, avvenendo la scelta dei contratti a termine, in relazione alla loro durata ed ubicazione dell'Asilo Nido, proprio in base alla graduatoria con la conseguenza che, chi ha una posizione anteriore, ha maggiore scelta sulla durata contrattuale e sulla sede di lavoro, rispetto a chi ha una posizione subalterna, e, soprattutto, - sia nella possibilità di ottenere, in via immediata, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta amministrazione capitolina, con la conseguente incidenza negativa e definitiva sulla posizione professionale, sull'anzianità di servizio e con anche la conseguente perdita di tutte le retribuzioni medio tempore maturande.

Si evidenzia, infatti, che la procedura selettiva de qua è finalizzata sia alla formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di

Roma Capitale e sia e soprattutto per assunzioni a tempo indeterminato e quindi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

La ricorrente, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del bando, avendo conseguito nella prova scritta di esame il punteggio massimo di 10, e quindi superiore a 7, è risultata idonea, essendo altresì inserite nell'Allegato B ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato e quindi di stabilizzazione avverrà, come precisato dall'art. 5 comma 4 del bando, in base alla graduatoria di cui all'Allegato A. E ne consegue che è evidente il periculum in mora poiché la ricorrente, nelle more del presente giudizio, oltre a non poter scegliere in via prioritaria, rispetto alle altre, quale contratto a termine stipulare, si vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, agognata ormai da molti anni, poiché nelle more del giudizio rimarrebbe ferma nella posizione n° 1603 della graduatoria, anziché, risalire fin da subito, grazie al rimedio cautelare, nella posizione 297 con notevole probabilità di essere stabilizzata entro l'anno corrente anziché attendere la stabilizzazione *sine die*.

* * *

Alla luce di quanto fin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe generalizzata, difesa e rappresentata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo TAR adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattese,

In via cautelare: attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la mancata immediata, assunzione a tempo indeterminato, nonché per la conclusione di contratti a tempo determinato che, si sottolinea vengono conclusi seguendo la collocazione delle educatrici nella graduatoria oggi impugnata, voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva Della Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 quale graduatoria finale, come meglio in epigrafe indicata, degli allegati A e B annessi alla suddetta determina, come meglio in epigrafe indicati e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi, (tra i quali anche la graduatoria del 18 dicembre 2020 impugnata con il ricorso principale) nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 1603 con punti 12,86111 anziché nella potenziale posizione 297 con punti 15,86111 e, il tutto con ogni conseguente ordine di rettifica a carico della amministrazione resistente del punteggio e della posizione della ricorrente, con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione e con e con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese della domanda cautelare.

Nel merito: annullare in via definitiva i provvedimenti tutti impugnati di cui sopra, da intendersi ivi integralmente trascritti e riportati nella parte in cui la ricorrente viene, nella graduatoria finale, collocata nella posizione 1603 con punti 12,86111 punti anziché, come dovuto, nella posizione **297 con punti 15,86111** e di tutti gli eventuali atti agli stessi preordinati consequenziali ovvero connessi, con ogni conseguente ordine di rettifica a carico della amministrazione resistente del punteggio e della posizione della ricorrente, con ogni conseguente statuizione necessaria anche ai fini della successiva assunzione e con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da liquidare in favore degli scriventi procuratori antistatari.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 31.5.2002 n. 115 e s.m.e.i., il presente ricorso in materia di pubblico impiego è sottoposto al pagamento del contributo unificato di €. 325,00.

Il sottoscritto avv. Gaetano Francavilla dichiara che il presente ricorso, redatto anche in forma cartacea, utilizzato per la notifica, è conforme al ricorso nativo digitale sottoscritto con firma digitale.

Pagani/Roma, 30.9.2021

avv. Gaetano Francavilla

avv. Natalia Ferrante